

**AS601 - COMUNE DI MONTICHIARI (BS) - GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

Roma, 11 agosto 2009

Comune di Montichiari

**Oggetto:** Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi di igiene urbana e attività complementari.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 luglio 2009, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'in house.

Occorre infatti osservare che le previsioni statutarie riguardanti le possibili tipologie di servizi rientranti nell'oggetto sociale, e la possibilità per C.B.B.O. s.r.l. di fornire servizi a favore di altri Enti pubblici, in assenza di vincoli territoriali, nonché la possibilità per la medesima società di procedere all'assunzione di partecipazioni in altre società o imprese pubbliche aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, conferisce alla società menzionata la possibilità di effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per gli Enti pubblici conferenti. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

La possibilità di affidare il servizio di igiene urbana e le relative attività complementari è, peraltro, esclusa, nel caso in esame, dall'articolo 23/bis, comma 9, laddove è previsto il divieto per i soggetti già titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive – quale la società C.B.B.O. s.r.l. – di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi o di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici.

Un terzo ordine di considerazioni riguarda le condizioni individuate dall'articolo 23 bis, d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, ai fini della scelta di affidare i servizi in oggetto in deroga alle modalità ordinarie. Si ritiene opportuno ricordare, al riguardo, che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma, tuttavia, ha previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che le Amministrazioni Comunali non abbiano dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati nonché delle relative attività di complemento indicate.

Le Amministrazioni Comunali, infatti, si sono limitate a giustificare la decisione di affidare i servizi in questione attraverso modalità *in house* sulla base della constatazione secondo cui tale modalità permetterebbe l'applicazione di tariffe più contenute che nell'ipotesi di affidamento tramite gara.

Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare da un'attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare le proposte degli operatori presenti nel mercato in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze delle Amministrazioni.

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Nahmijas*